

Piacenza Levante

2013932 del 10/12/1966

23.5.1967

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
BAGNISERIO PER IL PO DI PARMA
UFFICIO DEL SERVIZIO CIVICO DI PIACENZA

APPALTAZIONE DELL'A.Q. DI ACQUA ATTIVAMENTE CON R.D.

11.12.1963 N° 9779 SULLA DERIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE
DE' ACQUA PUBBLICA.

DISCIPLINA

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà Scaduta (2)
essere vincolata la concessione di derivazione di
med. 230 di acqua dal Fiume Po, chiesta dalla Soc.
P.A. Edisonvolte, ora E.H.E.L., con decriz.

5.9.1962 e 25.11.1963, a scopo realizzazione di
una nuova centrale termoelettrica in Comune di Piave-

Cenzo.

ATTICIO A

QUANTITA' ED A.Q. DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal Fiume Po,
in località Roncello dei Comuni Piacenza, rimane
fissa in misura non superiore a med. 230, con l'ob-
bligo di sostituzione, e verdi utilizzazioni compre-
se, delle acque che nei comuni citati e nelle loro su-
stanziali termini occorre rifornire con altre

“Regolamento”

Articolo 2

Modifica della derivazione

L'acqua verrà derivata a mezzo di stazione di pompaggio composta da 4 pozzi elicoidali, con testata cisternata all'aperto, che aspireranno l'acqua attraverso un sistema di griglie fisse e mobili.-

Le opere di presa, di pompaggio, di condotta e restituzione dell'acqua dovranno essere attuate in conformità degli elaborati tecnici del novembre 1963.- che fanno parte integrante del presente disciplinare.-

Articolo 3

Ripartizione della portata

Affinché la portata di concessione non possa essere superiore a quella entri nella derivazione una quantità d'acqua maggiore delle concessioni, l'Amministrazione si riserva di imporre la costruzione di eventuali opere modulatori.-

Articolo 4

Concessione ed obblighi

La concessione è subordinata alle seguenti particolari prescrizioni:

- 1) - Un efflusso di 2° e maggiore di 1' salvo il caso di sottrazione per uso idrico all'appalto da parte di pubbliche am-

L'acqua derivata, dovrà essere convenientemente raccordata alla restante a monte ed a valle ed i raccordi dovranno essere permanentemente mantenuti in efficienza a cura e spese dell'Ente concessionario secondo le modalità che verranno imposte di volta in volta dall'Ufficio del Genio Civile di Piacenza;

b) qualora nei tratti dell'alveo fiume Po al fronte delle opere di presa e restituzione, per effetto dell'aspirazione ad innalzazione dell'acqua dovessero verificarsi surrall. eccessivi, ristagni d'acqua e modifiche all'alveo normale del fiume ritenuto particolose o pregiudizievoli per la navigazione e per le opere idrauliche esistenti, l'Ente concessionario sarà tenuto ad attuare a cura cura e spese tutte quelle opere che l'Ufficio del Genio Civile, d'intesa col Registratore per il Po ed altri organi competenti, ritenesse di prescrivere per la diminuzione dei riscontrati inconvenienti;

c)- le opere di presa o di restituzione non dovranno in alcun modo essere di impedimento al normale transito di flusso d'acqua da via d'acqua del fiume e le molande dovranno essere provviste di ripari quali e in modo a non ostacolare la circolazione delle

permette o dei nuovi tracciamenti lungo la via alzata stessa.-

6)- L'attraversamento dell'arginatura di 2^a categoria di Po dovrà essere effettuato a mezzo di apposite tubazioni sia in corrispondenza dell'opera di presa a destra per l'adduzione dell'acqua derivata dall'opificio utilizzatore, che in corrispondenza del manufatto di rottura più a valle.-

La viabilità sulla sezione arginale così attraversata verrà garantita mediante opportuni sommersi delle tubazioni installate e ricordando questi con il piano stradale esistente.-

La scarpata arginale verso fiume, in corrispondenza allo snidesto tubazioni e per il tratto che verrà indicato dall'Ufficio del Genio Civile, sarà opportunamente e interamente rivestita in lastre di calcestruzzo di cemento armato delle dimensioni che verranno ordinato dal dottor Ufficio, al fine di evitare corrosioni e scalzamenti alla scarpata medesima.-

Qualora per esigenze di ordine idraulico l'Ufficio del Genio Civile autorizzi da dover rinviare il tracciamento e le attuali disposizioni dal-

di derivazione e restituzione dell'acqua, l'Ente concesionario sarà tenuto di eseguire a sua cura e spese quelle opere complementari alla derivazione che consentano senza interrarsi la manutenzione delle modifiche proporziate dal detto Ufficio del Genio Civile;

6)- Ai fini e nell'interesse dell'agricoltura, dovranno ritenersi inalterate le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua all'atto di essere derivata e dopo la sua utilizzazione e restituzione, e quanto meno le variazioni che potranno essere riscontrate, nei due campioni analisi, a causa di esami che ordinerà all'acqua a totale spesa e cura dell'Ente concesionario. L'Ufficio del Genio Civile, dovranno ricalcare tali da non influire negativamente sulla eventuale utilizzazione dell'acqua stessa a scopi irrigui;

7)- qualora lo stabilimento Itrtiogenico di Brescia, nell'interesse della produzione riconosca che la diversità di temperatura fra l'acqua derivata e quella sostituita possa avere influenza decisiva sul seminamento e crescita dei pesci e dunque in proposito provveda per mandare allo Governo: essere attuato a cura e spese dell'Ente concesionario.

mantenero edatti strumenti delle opere di preser-
e restituzione atto alla riapertura della diver-
sità di terrazatura su richiesta.-

3) Oltre le prescrizioni syndicate, tornano a cor-
rige dell'atto concessionario erogato e ammesso
tutto quelle altre opere necessarie sia per il tra-
versamento della via alzata e della strada
sull'argine magistrale, di canali e scoli in gela-
ne e simili, sia per la difesa della proprietà
e del buon regime idraulico nella zona interce-
sata dalla derivazione, in qualunque epoca si
manifesti la necessità di dette opere.-

Articolo 5.

Termini per l'inizio e la rifiutazione dei lavori

Si dà atto che per la esecuzione dei la-
vori della derivazione è stata accordata all'UNELA
opposta autorizzazione provvisoria dall'Ufficio
del Genio Civile di Piacenza con atto del 26 feb-
braio 1966, n° 2602 ai sensi dell'art. 23 del Pro-
getto Unico 11 dicembre 1933 n° 1775.-

Sotto pena delle sanzioni di legge l'au-
torità concesszionaria dovrà condurre a termine i la-
vori entro il termine non oltre dieci anni da au-
torizzata, da parte del Comune Civile della ave-
nuta di Pisa e di Pisa, non oltre due anni dal-

Conti del Decreto di concessione.-

L'eventuale proroga del termine caso sopra fissato non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo articolo 3 del presente Disciplinare, e cioè dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.-

Non vengono fissati termini per l'inizio e il completamento delle espropriazioni qualunque tutte le opere della derivazione ricadano su terreno di proprietà dell'Ente edificandario o su terreno del Demanio Pubblico.-

articolo 6

COMUNICATO

Da segnala la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'istituito esercizio della derivazione, dal che dovrà essere fatto constare nel relativo certificato.-

Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà stabilire nella scelta di questi la scadenza per la loro esecuzione e stabilire altri se, in particolare, degli lavori per cui non si debba attendere

la derivazione.-

Articolo 7

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione oggetto del presente disciplinare, in quanto la derivazione va assimilata a quella per uso potabile, è accordata per la durata di anni settanta (70) successivi e continuati documentati dal 28 febbraio 1966, data questa del provvedimento con cui è stata accordata l'autorizzazione provvisoria allo inizio dei lavori.-

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, e non estinguono superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata salvo quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si renderanno necessarie.-

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, tutte le opere di derivazione, adduzione e scarico delle acque, passeranno in proprietà dello Stato.-

Articolo 8

Allegato

L'albo concessionale corrispondente alle

termine assegnato col presente disciplinare per l'ultimazione dei lavori, l'Ente concesse di £. 1.840.000,- (lire un milione ottocentoquarantamila) $1.840.000$ in ragione di £. 8.000,- (ottomila) per modulo derivato, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, entro il doppio di rinnuncia ai sensi dell'articolo unico della legge 18.10.1942 n° 1434.

Si intende che qualora la derivazione ancorché non completamente ultimata venga esercitata prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione, totale o parziale dell'impianto decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione effettuata.

Articolo 9

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, l'Ente concessionario ha dichiarato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

1) il versamento presso la Tesoreria Provinciale

dello Stato di Piccianza, come da quietanza n° 3901

in data 10.12.1962, della somma di £. 140.000,-

(Lire quattromila mille) per il versamento

2° comma dall'art. 7 del R.D. di Legge 11.12.1953

*Ordinativo
firma del L.Tir*

2)- il versamento presso la stessa Casseriera Provinciale, come da quietanza n° 736 in data 28.12.1966 della somma di £.499.100,- (lire quattromilaquattrocentonovantamilacento) a disposizione dell'Ufficio del Socio Civile di Piacenza per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collando dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.-

Restano poi a carico dell'Ente concessionario tutte le spese incrementi alla concessione per registrazioni, copia di disegni, di atti, di stampa, ecc.

Articolo 10

Rischiamo e Forzi e Regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, l'Ente concessionario è tenuto alle pieni ed esatti osservanze di tutte le disposizioni e del Testo Unico di Leggi 11.12.1933 n°1775, dalle successive disposizioni e dalle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concescanti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piccole coltura,

L'industria, i viaggi, i canali, i porti, i moli, i piloni, ecc.

Articolo 11

Per ogni effetto di legge l'ufficio concessionario elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Piacenza.-

I LEGASI RAPPRESENTANTI DELL'E.N.E.L.

P.to Avv. Ennio Anesi

P.to Ing. Giampiero Oppizzi

I TESTIMONI

P.to Gen. Capo Fernando Ceschi

P.to Eng. Capo Perrotta Dr. Agostino

Io sottoscritto Ingegner Dirigente dell'Ufficio del Consiglio Civile di Piacenza, nella mia espressa qualità di funzionario a ciò delegato, dichiaro che il Signor Anesi Avv. Ennio nato a Fronzo il 7.10.1926 ed il Signor Ing. Giampiero Oppizzi nato a Roma il 13.6.1926, rispettivamente Direttore di Settore e Capo Servizio del Compartimento di Milano dell'E.N.E.L., hanno oggi firmato in fine a un margine il sopracitato disciplinare in presenza mia e dei testimoni Signori Ceschi Gen. Capo Fernando nato a Piacenza il 10.4.1905 ivi residente e Perrotta Eng. Capo Dr. Agostino nato a Maddaloni Inferiore (Cismon) il 17.9.1902 e residente a Piacenza, avendo i requisiti della legge prearititi.-

12)

L'INGEGNERE DIRETTORE

P. to Bruno Cassarini

Registrato a Piacenza il 30 Maggio 1983

N. 9156 Vol. II Mod. 744

Entro L. 756.870 =

Il Caccia

fdo RANDAZZO

IL PROCURATORE REGG.

Fdo Giuseppe Silari